

COMUNE DI PECCIOLI
(Provincia di Pisa)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....

Articolo 1 – Disposizioni comuni.....

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....

Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....

Articolo 5 – Divieti e limitazioni.....

Articolo 6 – Definizione d’insegna d’esercizio.....

Articolo 7 – Pubblicità su veicoli.....

Articolo 8 – Autorizzazioni.....

Articolo 9 - Anticipata rimozione.....

Articolo 10 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....

Articolo 11 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....

Articolo 12 – Presupposto del canone.....

Articolo 13 - Soggetto passivo.....

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone.....

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....

Articolo 16 – Dichiarazione.....

Articolo 17 - Versamento del canone.....

Articolo 18 - Rimborsi e compensazione.....

Articolo 19 - Accertamento.....

Articolo 20 – Riduzioni.....

Articolo 21 - Esenzioni.....

Articolo 22 – Norme di rinvio.....

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni.....

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....

Articolo 29 - Riduzione del canone pubbliche affissioni.....

Articolo 30 - Esenzione dal canone pubbliche affissioni.....

Articolo 31 – Pagamento del diritto.....

Articolo 32 - Norme di rinvio.....

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....

Articolo 33 – Disposizioni generali.....

Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....

Articolo 36 - Occupazioni abusive.....

Articolo 37 - Domanda di occupazione.....

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....

Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	
Articolo 40 – Durata dell’occupazione.....	
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione..	
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	
Articolo 49 – Maggiorazioni e riduzioni del canone per occupazioni permanenti.	
Articolo 50 - Maggiorazioni e riduzioni del canone per occupazioni temporanee..	
Articolo 51 - Passi carrabili.....	
Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	
Articolo 53 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	
Articolo 54 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	
Articolo 55 - Soggetto passivo.....	
Articolo 56 - Esenzioni.....	
Articolo 57 - Versamento del canone	
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 59 - Rimborsi.....	
Articolo 60 - Sanzioni.....	
Articolo 61 - Attività di recupero.....	
Articolo 62 – Norme di rinvio.....	

CAPO V – CANONE MERCATALE.....

Articolo 63 – Disposizioni generali.....	
Articolo 64 - Funzionario Responsabile.....	
Articolo 65 - Domanda di occupazione.....	
Articolo 66 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	
Articolo 68 - Occupazioni abusive.....	
Articolo 69 - Soggetto passivo.....	
Articolo 70 - Versamento del canone.....	
Articolo 71 – Versamento del canone per il commercio su aree pubbliche da parte degli operatori “spuntisti”.....	
Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 73 - Rimborsi.....	
Articolo 74 - S a n z i o n i	
Articolo 75 - Attività di recupero.....	

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 76 – Disposizioni finali.....	
--	--

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti, a titolo esemplificativo: cartelli, frecce, bandiere, insegne, totem, striscioni, stendardi, tabelle, poster, cavalletti. Complessivamente sono autorizzabili n. 110 impianti. Gli impianti devono assolvere alle caratteristiche di sicurezza, visibilità, rispetto delle distanze minime e dimensioni, nel rispetto delle norme del C.d.S. e non in contrasto con interessi di alcun tipo.

3. Le caratteristiche tecniche degli stessi saranno determinate dall'Amministrazione Comunale mediante la successiva approvazione del Piano generale degli impianti.

Articolo 5 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, alle scuole di qualunque ordine e grado e agli edifici di culto.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del D.P.R. n. 495/1992.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

4. Nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché sui cimiteri, sugli edifici religiosi, sugli ospedali, è vietato collocare insegne e cartelli. Per i soli fini istituzionali dei manufatti o delle attività pubbliche e fatti salvi i pareri degli Enti preposti, sui predetti manufatti è ammessa la sola apposizione di targhe.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004, non può essere autorizzata la collocazione di qualsivoglia forma di messaggio iconografico, se non previo rilascio di autorizzazione paesaggistica.

6. Il posizionamento degli impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art 51 del D.P.R. n. 495/1992 fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 23, sesto comma, del D.Lgs. n. 285/1992.

7. Sono vietati inoltre:

- messaggi offensivi o che rechino danni all'immagine dell'Amministrazione o alle proprie iniziative.
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a carattere discriminatorio;
- messaggi indecorosi, offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 6 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione

del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 7 – Pubblicità su veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è regolata dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 57 del relativo regolamento di attuazione, e successive integrazioni e modificazioni.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita esclusivamente sui veicoli adibiti a trasporto di linea e su veicoli adibiti a servizio pubblico.
5. Sui veicoli adibiti al servizio taxi è invece ammessa alle seguenti condizioni:
 - che sia realizzata con un pannello rettangolare posto all'interno del veicolo con dimensioni e posizione tale da non ostruire la visibilità anteriore e posteriore del guidatore e del mezzo;
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. E' vietata qualsiasi altra forma di pubblicità su veicoli non prevista nel presente regolamento e/o contrasti con quanto stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del N.C.d.S.

Articolo 8 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'interessato deve preventivamente presentare all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione all'installazione di nuovo mezzo pubblicitario.
3. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni complete:
 - generalità, residenza e codice fiscale, del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;
 - nel caso di mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, è necessario che sia dichiarata la conformità dell'impianto a regola d'arte, ai sensi dell'art 7 del D.M. n. 37/2008;
 - la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., se ne ricorre la fattispecie
4. Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
 - copia del documento di identità del richiedente;
 - relazione tecnica descrittiva del manufatto richiesto e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell'eventuale supporto e della qualità della luce emessa;
 - progetto del manufatto richiesto, completo di sezione, in scala 1/20 o 1/50;
 - bozzetto del messaggio pubblicitario, se conosciuti; in caso di decisione successiva, sarà obbligo del gestore del supporto comunicare preventivamente tale bozzetto cui

l'A.C. rilascerà nulla osta, prima della sua collocazione nel supporto autorizzato.

- rilievo dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato attraverso documentazione grafica e fotografica, particolareggiata e panoramica: le fotografie dovranno essere formate minimo 9 cm × 12 cm;
- Dichiarazione di consenso della proprietà allegando fotocopia del documento di identità nel caso che il richiedente diverso dal proprietario, ovvero la richiesta inerisca aree private diverse;
- Attestazione del pagamento diritti di segreteria, laddove siano previsti
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
- Nulla osta dell'ente proprietario della Strada, in caso di strade non comunali situate all'interno di centri abitati.

5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto pubblicitario, anche se potrà comprenderne più esemplari. In caso di collocazioni diverse in sito e modalità la documentazione dovrà essere opportunamente integrata.

6. I competenti uffici del comune verificano la conformità dell'istanza alle norme e ai regolamenti entro 15 giorni dalla richiesta; entro lo stesso termine procedono alla richiesta di eventuali integrazioni. Nei 60 giorni successivi a tale termine deve avvenire il rilascio dell'autorizzazione o il motivato diniego.

7. Trascorso il termine previsto al comma precedente senza che il comune rilasci l'autorizzazione, comunichi il proprio diniego, ovvero la motivata sospensione del procedimento per carenza e/o incompletezza della documentazione, la domanda s'intende accolta (silenzio-assenso). Per motivi di pubblico interesse o sicurezza pubblica, o nel caso sussistano possibilità d'intralcio alla libera e sicura circolazione stradale, il comune può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, dando un termine all'interessato entro il quale eliminare i vizi o i pericoli.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 9 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo

di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 11 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerati abusivi i sistemi pubblicitari per i quali siano stati omessi le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti. Parimenti abusivi sono quegli impianti per cui sia intervenuta decadenza e revoca dell'autorizzazione e il titolare e/o responsabile non abbia provveduto alla rimozione completa e totale nei 10 giorni successivi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 12 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 13 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo di metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta

Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe ed i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione/istanza anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale il quale ne rilascia ricevuta. La dichiarazione viene preferibilmente trasmessa tramite posta elettronica certificata e si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti non è frazionabile; tale canone non è dovuto per l'intera annualità, ma solo per il periodo di effettiva esposizione intercorso nell'anno, se la dichiarazione di cessazione dell'esposizione viene presentata prima del termine di pagamento del canone annuale.
7. Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, oppure prosegua l'esposizione anche dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione, la diffusione del messaggio è considerata abusiva.
8. Per le seguenti fattispecie la presentazione della dichiarazione sostituisce il provvedimento di autorizzazione:
 - a. locandine esposte all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno: presentazione della dichiarazione entro il giorno precedente l'esposizione con contestuale pagamento del canone.
 - b. pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: è previsto l'obbligo di dichiarazione prima dell'inizio della distribuzione del materiale pubblicitario, con contestuale pagamento del canone dovuto. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione e del pagamento da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - c. pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: è previsto l'obbligo di dichiarazione prima dell'inizio dell'esposizione con contestuale pagamento del canone dovuto. La dichiarazione può essere anche unica relativamente allo spazio dove viene

svolta l'esposizione anche mediante diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;

Articolo 17 - Versamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Per il solo anno 2021 la scadenza di cui al comma 2 è stabilita entro il 30 giugno.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il canone annuale se di importo superiore a Euro 258,30 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, luglio, Settembre e novembre dell'anno di riferimento. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle stesse. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. Per la pubblicità di cui all'art. 16 comma 8 il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 2 euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
5. La rimozione della pubblicità nel corso del periodo per il quale il canone è stato pagato non dà diritto a rimborso o a riduzione del canone stesso.

Articolo 19 - Accertamento

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019, oltre agli interessi al tasso legale. La sanzione viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2020.

Articolo 20 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 21 – Esenzioni

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 1 comma 833 della Legge n. 160/2019.
2. Sono esenti i mezzi pubblicitari la cui superficie è inferiore a 300 centrimetri quadrati.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale può essere riconosciuta l'esenzione, anche totale, del canone nel caso di:

- manifestazioni culturali, politiche, sindacali, di categoria, sportive, filantropiche e religiose con il patrocinio o la partecipazione dell'A.C.;
- interventi edilizi su immobili di proprietà comunale o di particolare pregio architettonico ai sensi dello strumento urbanistico vigente o, ancora, classificati o vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 per i quali i privati attivino procedure di finanziamento e/o sponsorizzazione dei lavori occorrenti;
- tutte le attività in genere, anche di privati che siano espressamente riconosciute di interesse pubblico dell'A.C., comprese le forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere il patrimonio culturale ed artistico della città.

Articolo 22 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari, ove approvato.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Peccioli costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie complessiva degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 160. Di questi il 30% è destinato ad affissioni non commerciali e il 70% ad affissioni commerciali.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. La domanda per effettuare l'affissione è indirizzata all'ufficio individuato dal Comune con apposito provvedimento, ovvero al concessionario del servizio presso la sede indicata da quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della data richiesta.

2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
3. Affinché sia dato seguito all'affissione di quanto richiesto, i manifesti, corredati di distinta per indicare tipo e quantità ed eventuale schema di affissione, devono pervenire all'ufficio del servizio o alla sede del concessionario almeno cinque giorni prima della data prescelta nell'istanza di cui ai commi precedenti. La mancata presentazione del materiale entro questo termine fa decadere automaticamente il diritto di prenotazione iscritta in registro, fatta salva la disponibilità dell'ufficio o del concessionario a procedere ugualmente con l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie di cui al successivo articolo.
4. Pur richiamando la necessità di ottemperarvi, le pubblicazioni da carattere istituzionale comunali obbligatorie non sono sottoposte alla tempistica di cui al precedente comma e l'ufficio o il concessionario deve provvedere alla loro affissione nel più breve tempo possibile dalla richiesta proveniente dagli uffici del Comune senza onere alcuno.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a cinque giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente, che può annullare la richiesta medesima.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
13. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 27 - canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto,

il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Peccioli e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - i manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - I manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non

abbia scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale riguardanti manifestazioni di ogni tipo organizzate con il patrocinio del comune.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio ed è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, le norme di cui al vigente regolamento edilizio, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari, ove approvato.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore

all'anno anche se ricorrenti.

2. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
3. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, a carattere stagionale e che si ripetono.
4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare; la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - d) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - f) La documentazione tecnica, comprensiva di disegni e grafici, con relative misure, atta ad identificare l'opera stessa.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area
 8. Nel caso di occupazione per passo carrabile, oppure per installazione di insegne o tende, da realizzare contestualmente ai lavori edili, la domanda per l'ottenimento del relativo titolo abilitativo corredata dai relativi grafici, ricomprende implicitamente anche quella per l'occupazione di suolo pubblico, la cui concessione sarà formalizzata contemporaneamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.
 9. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale o polizza fidejussoria nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. Lo svincolo potrà avvenire successivamente alla dichiarazione da parte del responsabile del procedimento che non risultano manomissioni o danni al suolo concesso. In caso contrario sarà disposta, previa contestazione e diffida ad adempiere entro il termine stabilito, l'esecuzione d'ufficio avvalendosi anche del deposito originariamente prestato. Per interventi nel sottosuolo il deposito cauzionale non potrà essere svincolato prima che siano trascorsi tre mesi dal termine dei lavori di ripristino. In caso di aziende erogatrici di servizi pubblici, può essere concessa la facoltà di presentare deposito cauzionale o polizza fidejussoria con validità annuale.
 10. Per le occupazioni temporanee relative all'esercizio del commercio o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'istanza deve essere presentata al Suap nel rispetto della normativa di settore.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio della concessione o diniego è stabilito in almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata prevista da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative al commercio/somministrazione su

aree pubbliche, o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titorarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'ufficio competente, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
 - d) Eventuali altri cause stabilite dalla normativa di settore, come quella del commercio/somministrazione su aree pubbliche.
 - e) Per la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi al conseguimento della concessione nel caso di occupazione permanente, nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
 - f) Qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

3. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altre pubbliche necessità, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi evitando danni al comune e ai terzi.
4. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si applica il disposto del comma 2.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

- a) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- b) Il rinnovo delle concessioni temporanee e di quelle permanenti relative all'attività di commercio/somministrazione su aree pubbliche è disciplinato secondo la normativa di settore di competenza del servizio SUAP.
- c) Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- d) Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, dieci giorni prima della scadenza, salvo comprovati casi di urgenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
- e) Sia per il rinnovo che per la proroga la domanda deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 ovvero le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al

beneficio economico di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, come di seguito indicato:
 - Categoria A: Peccioli
 - Categoria B: Frazioni
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla categoria A viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di categoria B è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla categoria A per le occupazioni permanenti e del 30% per le occupazioni temporanee. Per le occupazioni del sottosuolo realizzate con serbatoi la tariffa per le strade di categoria B è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla categoria A. Per le occupazioni realizzate con i distributori di tabacchi, la tariffa per le strade di categoria B è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla categoria A.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a ore.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.
4. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 49 – Maggiorazioni e riduzioni del canone per occupazioni permanenti

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa standard del canone:
 - per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 67%.
2. La tariffa standard per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 70 per cento.
3. La tariffa per i passi carrabili è ridotta del:
 - 50 per cento della tariffa standard per le occupazioni permanenti del suolo pubblico,
 - 70 per cento della tariffa standard per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione carburanti
 - 90 per cento della tariffa standard per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che risultano non utilizzabili o non utilizzati
 - 90 per cento della tariffa standard per semplici accessi, carrabili o pedonali posti a raso, per una superficie non superiore a 10 mq.
4. Per le occupazioni permanenti realizzate con distributori di tabacchi, la tariffa standard è ridotta del 50%;
5. Per le occupazioni con seggiovie o funivie fino ad un massimo di 5 km lineari la tariffa standard è aumentata del 374,00 per cento. Per ogni km o frazione superiore a 5 km si applica la tariffa standard ridotta del 50 per cento.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta del 75 per cento. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata del 25

per cento per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 50 – Maggiorazioni e riduzione del canone per occupazioni temporanee

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa standard del canone:
 - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 67 per cento.
2. La tariffa per le occupazioni con tende e simili è ridotta del 70 per cento.
3. Le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, divertimenti dello spettacolo viaggiante e con giochi e attrezzature varie per lo svago e il tempo libero, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. La tariffa standard è ridotta dell'80 per cento.
4. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 (cinquanta) per cento rispetto alla tariffa standard.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e del tempo libero si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento rispetto alla tariffa standard.
6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con l'esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa standard è aumentata del 30 per cento
7. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa standard è ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa standard è maggiorata del 20 per cento.
9. per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tariffa standard è ridotta del 50 per cento.
10. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 giorni tariffa intera; oltre 15 giorni il 30% di riduzione rispetto alla tariffa, ovvero il 50 per cento per le occupazioni dei pubblici esercizi, oltre 30 giorni o in caso di occupazioni ricorrenti, il 50 per cento di riduzione rispetto alla tariffa.

Articolo 51 - Passi carrabili

1. L'apertura di nuovi passi carrabili, la regolarizzazione e la trasformazione di quelli esistenti su tutte le strade all'interno del Centro abitato nonché su tutte le strade comunali dentro e fuori i centri abitati, è soggetta a concessione ai sensi delle presenti norme.
2. Per le strade di proprietà degli altri Enti che attraversano centri abitati delle località o frazioni del Comune ed aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti, le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Comune in seguito a nulla osta da parte dell'Ente proprietario della strada.
3. Le concessioni di cui ai commi precedenti hanno validità per 29 (ventinove) anni e sono tacitamente rinnovate alla scadenza per un periodo di uguale durata. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intesi per esistenti quelli:

- che hanno concessione di occupazione suolo pubblico;
- che hanno autorizzazione di passo carrabile;
- che sono a ruolo presso l'ufficio Tributi (inteso come pagamento del canone);
- che hanno effettuato modifiche del suolo pubblico;
- dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni tecniche del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

5. I passi carrabili di nuova costruzione dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

6. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi definiti dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore per la profondità di un metro lineare convenzionale

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile devono essere conformi, oltre che alla normativa nazionale e regionale vigente, anche alle disposizioni contenute nel regolamento di localizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 20/05/2016 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Esse devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione a cura del Servizio competente, in base ai criteri ed al canone stabilito al comma 2.

2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono autorizzate per impianto singolo oppure per IMPIANTO IN COSITING (COABITAZIONE) O SHARING (CONDIVISIONE).

Per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con aree apparati a terra distinte. Per sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparati a terra

In entrambi i casi vengono autorizzati alle seguenti condizioni:

durata concessione: 9 anni e divieto di sub concessione.

La concessione è rilasciata con unico atto a favore del titolare del permesso a costruire (o suo delegato) capofila (devono essere indicati il numero delle stazioni radio e i relativi gestori).

CONDIZIONI GENERALI

a) Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o sharing) ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

b) qualora su un impianto esistente sia presentata istanza da parte di altro gestore per realizzare un nuovo impianto in cositing o sharing, si dovrà procedere alla revoca della

concessione in essere ed al rilascio di nuova concessione nei confronti del titolare del permesso a costruire (o suo delegato) capofila al canone complessivo, pari al canone unitario sotto indicato moltiplicato per il numero di stazioni radio.

c) le concessioni dovranno essere rilasciate a favore dei soli gestori di concessione governativa o di soggetti delegati.

d) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del gestore, l'impianto dovrà essere rimosso nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale.

e) All'atto della stipulazione della convenzione dovrà essere costituito un deposito cauzionale o una fideiussione dell'importo di volta in volta determinato, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine del rapporto.

3. Il canone annuo è versato in unica rata annuale, entro 30 giorni dall'inizio del periodo di riferimento, e non è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Si applica una riduzione del 50% del canone se interamente corrisposto per tutta la durata contrattuale entro 30 giorni dalla stipula della concessione. Si applica altresì una riduzione del 20% del canone calcolato per tre anni se interamente corrisposto entro 30 giorni dall'inizio del periodo di riferimento. In caso di recesso da parte del gestore il canone versato anticipatamente non verrà rimborsato. In caso di revoca della concessione per stipulazione di una nuova concessione come gestore capofila di impianto in cositing o sharing, il canone versato anticipatamente verrà rapportato all'intero periodo e il periodo non goduto sarà detratto dal canone complessivo da versare in base alla nuova concessione.

4. Le convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente articolo sono disciplinate dalla convenzione in essere fino alla sua scadenza .

5. Alle occupazioni effettuate ai sensi dei comma 1 e 2 del presente articolo non si applica la suddivisione del territorio in categorie del presente regolamento e non sono applicabili le maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

6. Le occupazioni di cui al punto 1 sono soggette al seguente canone calcolato con le tariffe approvate dalla Giunta Comunale in funzione del numero di operatori presenti su ciascuna stazione radio base ed assumendo come superficie convenzionale quella di mt 20 per ciascuna occupazione, ed è pari:

a) per le occupazioni di cui al precedente comma 1 alla tariffa standard è applicato un coefficiente approvato con deliberazione della Giunta Comunale;

b) per le occupazioni in co-siting o sharing, alla tariffa standard è applicato un coefficiente approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

IMPIANTO IN COSITING (COABITAZIONE) o SHARING (CONDIVISIONE)

Per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con aree apparati a terra distinte. Per sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparati a terra.

Articolo 53– Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione né corrispondere il canone.

Per la disciplina nel dettaglio del commercio itinerante si rinvia al rispetto di quanto stabilito nella pianificazione e regolamentazione del commercio su aree pubbliche

3. L'eventuale stazionamento delle carovane al seguito degli esercenti dello

spettacolo viaggiante e/o esercenti attività del tempo libero o svago dello spettacolo viaggiante è gratuito limitatamente al periodo in cui si svolgono le manifestazioni o le attività di spettacolo autorizzate con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Qualora lo stazionamento di dette carovane debba effettuarsi nei periodi precedenti o successivi a quello in cui si svolgono le manifestazioni o gli spettacoli connessi, è necessario far pervenire al comune, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le suddette attività, richiesta di occupazione del suolo pubblico e, solo in questo caso, l'occupazione è soggetta al pagamento della tariffa indicata nel provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 54 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da tariffa.

Articolo 55 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

3. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 56 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni occasionali in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
 - l) le occupazioni effettuate con la realizzazione di cappotti termici, pareti ventilate o qualsiasi altro manufatto necessario per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili, secondo le caratteristiche tecniche e le dimensioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti per la durata dell'intervento che comunque dovrà concludersi entro la fine della giornata;
 - c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di case, negozi ed esercizi in genere effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - d) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, o di vuotatura fosse biologiche per la durata dell'intervento che comunque dovrà concludersi entro la fine della giornata
 - e) le occupazioni temporanee per alcune manifestazioni riconosciute di particolare interesse dall'Amministrazione Comunale
3. Sono esonerati dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, autorizzate dal partito interessato e purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
4. Con apposito provvedimento assunto dalla Giunta Comunale potranno essere esonerate le occupazioni riguardanti forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere il patrimonio artistico e culturale della città.
5. Con specifico apposito provvedimento assunto dalla Giunta Municipale potranno essere altresì esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di suolo ed area pubblica effettuata per montaggio di ponteggi o simili utili per ripristino delle condizioni di agibilità o sistemazione delle strutture di immobili adibiti ad abitazione o ad attività commerciale, industriale ed artigianale, danneggiate da gravi eventi calamitosi, per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino anzidetti.

Articolo 57 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Per il solo anno 2021 la scadenza di cui al comma 2 è stabilita entro il 30 giugno.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

6. Il canone se di importo superiore alle Euro 258,30 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, luglio, Settembre e novembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

7. qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5 non è dovuto.

8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 59 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 60 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019, oltre agli interessi al tasso legale. La sanzione viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 61- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 62 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le norme di cui al vigente regolamento edilizio.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 63– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 64 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 65 - Domanda di occupazione

1. Le concessioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della L.R. 62/2018 "Codice del Commercio", nonché di eventuali regolamenti dell'ente locale.

Articolo 66 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019 .
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;

- b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 68 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente

addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 69 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 70 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni relative al presente capo il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell'attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall'operatore cedente prima dell'effettivo trasferimento.
2. Per il solo anno 2021 la scadenza di cui al comma 1 è stabilita entro il 30 settembre.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 258,30. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
6. Qualora il canone sia inferiore a Euro 5 non è dovuto.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 – Versamento del canone per il commercio su aree pubbliche da parte degli operatori “spuntisti”

1. “SPUNTIISTI” mercato settimanale del martedì

Per gli operatori commerciali non titolari di posteggio che in occasione del mercato settimanale hanno l'opportunità di installare le proprie strutture di vendita,

occupando un posteggio temporaneamente lasciato libero per assenza del titolare, sono previste le seguenti modalità di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, facendo comunque sempre riferimento all'anno solare in corso:

a) pagamento giornaliero;

b) pagamento del canone entro la fine del mese di stipula di apposita convenzione che potrà essere rilasciata per n° 52 occupazioni di posteggio, da effettuarsi settimanalmente e in modo consecutivo. Il mancato pagamento entro il termine stabilito comporta la decadenza della convenzione.

Nel caso in cui il canone da versare risulti superiore all'importo di Euro 258,30 potrà essere corrisposto in numero 4 rate di pari importo, o se non possibile con arrotondamento dei decimali all'ultima rata, con scadenza al 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento dell'occupazione.

Nei casi di pagamento del canone con le modalità previste al punto b) per i restanti giorni di occupazione durante l'anno solare in corso, gli operatori potranno scegliere nuovamente le modalità di pagamento sopra indicate, sempre che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese in cui viene stipulata la convenzione.

Qualora si verifichi che l'operatore "spuntista" non effettui una o più occupazioni di posteggio, non avrà titolo per chiedere né il recupero della/e giornata/e con altra/e successiva/e al periodo coperto dal pagamento, né il rimborso monetario.

Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. L'inizio della riscossione coattiva dovrà essere comunicato al suap competente alla eventuale revoca della concessione (L.R. 62/2018).
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 73 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 74 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019, oltre agli interessi al tasso legale. La sanzione viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per

cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 75 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 76 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.